SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 212**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 463 a 467, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 619 a 623, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 462, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraindicate.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 463. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 464. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 465. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 466. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 467. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 468. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 469. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare . . . . ore 10

embriologia e genetica oculare. . . . » 10

anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 10

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . » 50

oftalmologia pediatrica . . . . » 25

neuroftalmologia. . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . ore 75

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia . . . . ore 150

malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35

ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 100

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . ore 150

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 150

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 470. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
tutti i reparti ed ambulatori delle cliniche presenti nell'istituto sede della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 471. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 472. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 473. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 474. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 475. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica

b) fisiopatologica;

c) valutativa e medico preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 476. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica è formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 477. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive. . . . . . . ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico . . . . . ore 60

dietetica applicata alle attività sportive » 50

biomeccanica dello sport . . . . » 60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive. » 60

farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . » 50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport. . . . . » 60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport . . . . ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60

igiene applicata alle attività sportive » 60

medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50

cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . ore 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva . . . . » 60

fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60

riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60

sport-terapia . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 478. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'Università di Bologna; ambulatori e laboratori dell'Istituto di medicina dello sport CONI-FMSI di Bologna (convenzionato); ambulatori e laboratori di cardiologia della seconda clinica medica; ambulatori della seconda clinica ortopedica (Istituti ortopedici Rizzoli); laboratori dell'istituto di scienze matematiche fisiche e naturali.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 89

89A3978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 994/1986 sopracitato;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 152 dello statuto vigente è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 152. — La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree:

a) scienze agrarie;
b) scienze della produzione animale».

Art. 2.

Gli articoli 162 e seguenti relativi al corso di laurea in scienze della produzione animale sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione dal seguente nuovo articolo:

«Art. 162.

A) DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale è di cinque anni.

Discipline obbligatorie e comuni per tutte le facoltà:

1) agronomia generale e coltivazioni;
2) anatomia degli animali domestici;
3) avicoltura;
4) biochimica;
5) biomatematica;
6) botanica;
7) chimica;
8) coltivazione e conservazione dei foraggi;
9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;
10) economia e politica agraria;
10.5) elementi di fisica (semestrale);
11.5) estimo ed amministrazione delle imprese agrozootecniche;
12.5) fisiologia degli animali domestici;
13.5) fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
14.5) genetica;
15.5) igiene veterinaria;
16.5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
17.5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (semestrale);
19) microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;
20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
21) nutrizione ed alimentazione animale;
22) patologia generale comparata;
22.5) valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica (semestrale);
23.5) zooeconomia;
24) zoologia (semestrale);
25) zootecnica speciale I;
26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopra indicate possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

B) CORSO DI LINGUA STRANIERA.

Accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima della presentazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

C) ORIENTAMENTI.

Il completamento della carriera didattica dello studente è articolato in «orientamenti» autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi indicati nel manifesto degli studi.

È annesso il cambiamento di orientamento con vincolo di sostenere gli esami nelle materie complementari attinenti al nuovo orientamento scelto; il passaggio al nuovo orientamento sarà sottoposto all'approvazione del consiglio del corso di laurea.

La facoltà, nel predisporre gli orientamenti, indicherà di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

D) ESAME DI LAUREA.

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze della produzione animale.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

A

Acquacoltura

Agronomia generale e coltivazioni

Agronomia montana

Agronomia tropicale e sub-tropicale

Allevamento degli animali da affezione

Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)

Allevamenti ovi-caprini

Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)

Analisi dei sistemi agro-zootecnici

Anatomia degli animali domestici

Anatomia e fisiologia delle specie ittiche

Apicoltura

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale

Aridocoltura

Avicoltura

B

Biochimica

Biochimica applicata

Biofisica

Biologia generale

Biologia molecolare

Biometria zootecnica

Biomatematica

Biotecnologie agro-zootecniche

Botanica

Botanica sistematica

C

Chimica

Chimica analitica e strumentale

Chimica generale ed inorganica

Chimica lattiero-casearia

Chimica organica

Citogenetica zootecnica

Coltivazione e conservazione dei foraggi

Coltivazioni arboree

Commercio internazionale dei prodotti agricoli

Coniglicoltura

Controllo sanitario dei prodotti animali

Cooperazione e associazionismo in agricoltura

Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

D

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali

Diritto agro-zootecnico

E

Ecologia zootecnica

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura

Economia del mercato dei prodotti zootecnici

Economia della produzione ittica

Economia e politica agraria

Edilizia zootecnica

Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria

Elementi di fisica

Elementi di patologia aviare

Elementi di patologia bovina

Elementi di patologia ovi-caprina

Elementi di patologia suina

Endocrinologia degli animali

Entomologia e aracnologia veterinaria

Ergotecnica ed infortunistica

Estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche

Etnografia e demografia zootecnica

Etologia zootecnica

F

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Foraggicoltura intensiva

Foraggicoltura mediterranea

Fisioclimatologia zootecnica

Fisiologia degli animali domestici

Fisiopatologia degli animali domestici

Fisiopatologia della nutrizione animale

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

G

Genetica

Genetica quantitativa

I

Idrologia ai fini ittici

Idronomia ittica

Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Igiene delle carni e dei prodotti derivati

Igiene e controllo dei prodotti della pesca

Igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Igiene veterinaria

Igiene zootecnica

Immunologia

Immunogenetica zootecnica

Impiantistica ittica

Informatica applicata ai sistemi zootecnici

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Istituzioni di economia e statistica agraria

Istituzioni di entomologia agraria

Istituzioni di patologia vegetale

Ittiocoltura intensiva

L

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica

Lingua francese

Lingua inglese

Lingua russa

Lingua spagnola

Lingua tedesca

Lotta alle malerbe

M

Malattie parassitarie

Meccanica agraria

Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica

Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura

Metodologia statistica e sperimentale

Microbiologia degli alimenti di origine animale

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia delle acque

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali

Microbiologia lattiero-casearia

Microbiologia veterinaria

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

Molluschicoltura e crostaceicoltura

N

Nutrizione ed alimentazione animale

O

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche

Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche

P

Parassitologia veterinaria

Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali

Patologia generale comparata.

Politica agraria della Comunità economica europea

Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti

Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

R

Residui ed additivi alimentari

Ricerche di mercato in agricoltura

S

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Strutture ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

T

Tecnica agronomica dell'irrigazione

Tecnica della conservazione dei foraggi

Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnica mangimistica

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia dei prodotti agricoli

Tecnologia dei prodotti avicoli

Tecnologia dei prodotti ittici

Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni suine

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

V

Vallicoltura

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica

Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Z

Zooeconomia

Zooinformatica gestionale

Zoologia

Zootecnica montana

Zootecnica speciale I

Zootecnica speciale II

Zootecnica tropicale e sub-tropicale

ELENCO DELLE PREDETTE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI.

Area n. 1 - *Discipline propedeutiche:*

Biochimica

Biofisica

Biologia generale

Biologia molecolare

Biomatematica

Botanica

Botanica sistematica

Chimica

Chimica generale ed inorganica

Chimica organica

Elementi di fisica

Genetica

Lingua francese

Lingua inglese

Lingua russa

Lingua spagnola

Lingua tedesca

Metologia statistica e sperimentale

Zoologia

Area n. 2 - *Agronomia*:

Agronomia generale e coltivazioni

Agronomia montana

Agronomia tropicale e sub-tropicale

Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)

Aridocoltura

Coltivazioni arboree

Coltivazioni e conservazione dei foraggi

Foraggicoltura intensiva

Foraggicoltura mediterranea

Istituzioni di entomologia agraria

Istituzioni di patologia vegetale

Lotta alle malerbe

Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali

Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti

Tecnica agronomica dell'irrigazione

Tecnica della conservazione dei foraggi

Area n. 3 - *Biotecnologia:*

Biotecnologie agro-zootecniche

Chimica analitica e strumentale

Chimica lattiero-casearia

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Microbiologia degli alimenti di origine animale

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia delle acque

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali

Microbiologia lattiero-casearia

Residui ed additivi alimentari

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati

Tecnologia dei prodotti agricoli

Tecnologia dei prodotti ittici

Tecnologia dei prodotti avicoli

Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale

Area n. 4 - *Economica:*

Analisi dei sistemi agro-zootecnici

Commercio internazionale dei prodotti agricoli

Cooperazione ed associazionismo in agricoltura

Diritto agro-zootecnico

Economia e politica agraria

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura

Economia del mercato dei prodotti zootecnici

Economia della produzione ittica

Estimo ed amministrazione delle imprese agro-zootecniche

Istituzioni di economia e di statistica agraria

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica

Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche

Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche

Politica agraria della Comunità economica europea

Ricerche di mercato in agricoltura

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Zooeconomia

Zooinformatica gestionale

Area n. 5 - *Igienistica:*

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali

Entomologia e aracnologia veterinaria

Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria

Elementi di patologia aviare

Elementi di patologia bovina

Elementi di patologia suina

Elementi di patologia ovi-caprina

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Fisiopatologia degli animali domestici

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Igiene delle carni e dei prodotti derivati

Igiene e controllo dei prodotti della pesca

Igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Igiene veterinaria

Immunologia

Malattie parassitarie

Microbiologia delle acque

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia veterinaria

Parassitologia veterinaria

Patologia generale comparata

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Area n. 6 - *Ingegneristica:*

Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

Edilizia zootecnica

Ergotecnica ed infortunistica

Impiantistica ittica

Meccanica agraria

Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica

Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Area n. 7 - *Zootecnica e zoonomica:*

Acquacoltura

Allevamento degli animali da affezione

Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Allevamenti ovi-caprini

Anatomia degli animali domestici

Anatomia e fisiologia delle specie ittiche

Apicoltura

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale

Avicoltura

Biochimica applicata

Biometria zootecnica

Citogenetica zootecnica

Coniglicoltura

Ecologia zootecnica

Endocrinologia degli animali

Etnografia e demografia zootecnica

Etologia zootecnica

Fisioclimatologia zootecnica

Fisiopatologia della nutrizione animale

Fisiologia degli animali domestici

Genetica quantitativa

Idrologia a fini ittici

Igiene zootecnica

Immunogenetica zootecnica

Informatica applicata ai sistemi zootecnici

Idronomia ittica

Itticoltura intensiva

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

Molluschicoltura e crostaceicoltura

Nutrizione ed alimentazione animale

Tecnica mangimistica

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni suine

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica

Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Vallicoltura

Zootecnica montana

Zootecnica speciale I

Zootecnica speciale II

Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore in questo Ateneo del nuovo ordinamento del corso di laurea potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilirà un termine massimo entro cui esercitare il diritto di opzione».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1989
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 381

89A4013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1989.

Modalità di versamento mediante delega agli uffici postali delle imposte sui redditi dovute in base a dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede per i contribuenti che si sono avvalsi di regime di contabilità semplificata la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 69, che prevede la riscossione, mediante versamento diretto per delega all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni di cui al suindicato art. 14;

Tenuto conto che l'art. 16, comma 1, secondo periodo, del richiamato decreto-legge n. 69, prevede che le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe agli uffici postali, di rilascio delle attestazioni nonché l'esecuzione dei versamenti e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria ed il relativo controllo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti delle imposte sui redditi che devono essere effettuati sulla base della dichiarazione presentata a norma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sono regolati, per quanto concerne i versamenti effettuati tramite gli uffici postali, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione p.t.). La delega deve essere conferita utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente, conforme a quello riportato nell'allegato 1, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale e, per data di conferimento, si intende quella risultante dal timbro postale.

I versamenti devono essere effettuati:

a) dal 1° al 30 settembre 1989 per l'intero ammontare e ovvero in ragione del 40% delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 sopracitato;

b) nei mesi di aprile e settembre del 1990 e del 1991 per l'eventuale differenza del restante 60% da ripartire in quattro rate uguali;

c) entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 15 del citato decreto-legge n. 69, qualora la dichiarazione stessa venga presentata dagli eredi dei contribuenti ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli uffici postali devono accettare anche versamenti effettuati tardivamente, ma non oltre il mese successivo alle scadenze di cui al comma precedente, salva l'applicazione a carico dei contribuenti della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Gli uffici postali non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 2.000.

Art. 3.

La corresponsione delle imposte presso un ufficio postale viene effettuata mediante versamento in conto corrente postale. Le relative tasse postali non sono a carico del contribuente.

Quest'ultimo dovrà compilare, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto, un apposito bollettino di versamento a tre tagliandi, conforme a quello riprodotto nel citato allegato, gratuitamente fornito dagli uffici postali.

I versamenti devono essere eseguiti a favore di apposito conto corrente di servizio, intestato all'Amministrazione p.t. ed aperto presso il centro compartimentale servizi bancoposta per il Lazio per la raccolta dei versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale.

Non è consentito effettuare il pagamento delle imposte di cui all'art. 1 a mezzo postagiro.

Art. 4.

Alle operazioni indicate nel precedente art. 3, salvo quanto disposto dal presente decreto, si applicano le norme, che disciplinano le operazioni di versamento in conto corrente postale, contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni e nel regolamento di esecuzione dei servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256.

I versamenti per contanti delle imposte di cui al precedente decreto sono consentiti anche per somme superiori ai limiti massimi di importo stabiliti ai sensi dell'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

L'Amministrazione p.t. deve versare giornalmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, tutte le somme accreditate sul conto corrente di servizio nella giornata precedente.

L'operazione di versamento, deve essere effettuata mediante postagiro a debito del conto di servizio, citato nel precedente art. 3, ed a credito del conto corrente intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

A ciascun versamento deve essere unita la regolare distinta mod. 124 T prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, contenente l'indicazione del capo, capitolo di entrata e dell'apposito «codice versante» e recante il preventivo «visto» della competente ragioneria provinciale dello Stato.

La sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ricevuti i postagiro comprovanti l'avvenuto accreditamento e le rispettive distinte indicate nel comma precedente, rilascia all'Amministrazione p.t., per ciascun versamento, la quietanza di entrata ed un estratto di essa.

Art. 6.

L'Amministrazione p.t. è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle deleghe ricevute tramite bollettini di versamento in conto corrente ed ai versamenti effettuati in tesoreria.

I supporti devono pervenire al centro informativo delle imposte dirette entro la fine del sesto mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 15 del decreto-legge n. 69 sopracitato ed entro la fine del terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini previsti per i mesi di aprile e settembre 1990 e 1991.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di quattordici mesi dalla data di consegna dell'originale.

Il contenuto informativo da registrare nel supporto stesso è stabilito nell'allegato 2 al presente decreto.

L'Amministrazione p.t. è tenuta alla conservazione dei documenti relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di accettazione.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette esegue sui supporti magnetici di cui al precedente art. 6 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il centro informativo, eseguiti i controlli di cui al precedente comma, deve trasmettere i predetti supporti al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dal completamento dell'invio dei supporti stessi da parte dell'Amministrazione p.t.

Art. 8.

Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 6 il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato esegue controlli intesi a verificare:

a) che quanto dichiarato dall'Amministrazione p.t. come versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio-quietanze della Banca d'Italia;

b) che la somma degli importi dei versamenti in conto corrente postale ricevuti dai contribuenti coincida con quanto versato dall'Amministrazione p.t. in tesoreria.

Le discordanze evidenziate da tali controlli devono essere segnalate alla ragioneria provinciale dello Stato di Roma che, a sua volta, le comunica all'intendenza di finanza della stessa provincia.

Art. 9.

Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 7 e dei dati delle dichiarazioni dei redditi, registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, avvalendosi dell'operato degli uffici finanziari, esegue controlli intesi a verificare che gli importi relativi ai pagamenti d'imposta rilevati dall'Amministrazione p.t. coincidano con quelli dichiarati dai contribuenti e che i relativi versamenti risultino effettuati nei termini prescritti.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui al precedente comma devono essere segnalate all'intendenza di finanza territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Art. 10.

Sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 9, l'intendenza di finanza interessa l'Amministrazione p.t. e l'ufficio finanziario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Art. 11.

Il costo del servizio, comprensivo delle tasse postali di cui all'art. 3, e le modalità di corresponsione del costo stesso all'Amministrazione p.t. da parte del Ministero delle finanze è regolato dalla convenzione stipulata in esecuzione a quanto previsto all'art. 12 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1989
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 183

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dall'Amministrazione postale, ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici, sui quali devono essere registrati tramite «unità di registrazione» i dati dei versamenti in conto corrente postale effettuati dai contribuenti nonché i dati dei corrispettivi versamenti effettuati mediante postagiro dall'Amministrazione postale.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta da:

«record-versamento», contenente i dati del versamento effettuato mediante postagiro presso la competente sezione di tesoreria provinciale;

«record-riscossione», contenenti ciascuno i dati di ogni versamento in conto corrente postale ricevuto.

Sul record-versamento devono essere riportate le seguenti informazioni:

tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento;
numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria;
importo del versamento;
data del versamento;
numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento.

Sul record-riscossione devono essere riportate le seguenti informazioni:

ufficio postale che ha ricevuto il versamento;
ufficio dell'Amministrazione finanziaria cui è destinata la dichiarazione dei redditi;
importo pagato;
data del versamento;
rata;
codice fiscale del contribuente;
codice fiscale del coniuge;
dati anagrafici e di residenza della persona fisica ovvero dati identificativi della società, qualora il relativo codice fiscale abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

I versamenti effettuati dall'Amministrazione postale a compensazione di eventuali versamenti carenti vanno registrati sul supporto con una particolare «unità di registrazione» costituita dal solo record-versamento.

89A4035

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 settembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera a) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149

89A4031

DECRETO 6 settembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 settembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 150

89A4032

DECRETO 6 settembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 settembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 settembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 151

89A4033

DECRETO 6 settembre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 31 agosto 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 18 agosto 1989 che hanno disposto per il 31 agosto 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 25 agosto 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,01 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,12 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,80 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,70 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 152

89A4034

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 settembre 1989.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Calabira, Sicilia e Sardegna nonché gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1989, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Tenuto conto, altresì, che gli assessorati regionali delle regioni Liguria, Campania e Basilicata hanno segnalato che le condizioni climatiche sono state tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento solo in alcune aree viticole ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1989-90 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1989, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province citate nelle premesse.

Per le regioni Liguria, Basilicata e Campania l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale potrà essere effettuato, rispettivamente, nelle sole province di:

Genova, Imperia, Savona;

Potenza;

Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e nell'area viticola ricadente nella Valle del Calore Salernitano.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 169

Corso dei cambi del 1° settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1413,500	1413,500	1413,60	1413,500	1413,500	1413,50	1413,500	1413,500	1413,500	1413,50
Marco tedesco	717 —	717 —	717 —	717 —	717 —	717 —	717,100	717 —	717 —	717 —
Franco francese	212,600	212,600	212,90	212,600	212,600	212,60	212,640	212,600	212,600	212,60
Lira sterlina	2211,500	2211,500	2211,50	2211,500	2211,500	2211,50	2210,800	2211,500	2211,500	2211,50
Fiorino olandese	636,260	636,260	636,50	636,260	636,260	636,26	636,230	636,260	636,260	636,26
Franco belga	34,280	34,280	34,30	34,280	34,280	34,28	34,276	34,280	34,280	34,28
Peseta spagnola	11,466	11,466	11,47	11,466	11,466	11,46	11,467	11,466	11,466	11,45
Corona danese	184,620	184,620	184,75	184,620	184,620	184,62	184,620	184,620	184,620	184,62
Lira irlandese	1913,600	1913,600	1915 —	1913,600	1913,600	1913,60	1914,500	1913,600	1913,600	—
Dracma greca	8,338	8,338	8,33	8,338	—	—	8,337	8,338	8,338	—
Escudo portoghese	8,585	8,585	8,58	8,585	8.585	8,58	8,584	8,585	8,585	8,58
E.C.U.	1489,150	1489,150	1489 —	1489,150	1489,150	1489,15	1489 —	1489,150	1489,150	1489,15
Dollaro canadese	1196,500	1196,500	1198,50	1196,500	1196,500	1196,50	1196,500	1196,500	1196,500	1196,50
Yen giapponese	9,722	9,722	9,74	9,722	9,722	9,72	9,726	9,722	9,722	9,72
Franco svizzero	830,550	830,550	831 —	830,550	830,550	830,55	830,580	830,550	830,550	830,55
Scellino austriaco	101,832	101,832	101,90	101,832	101,832	101,83	101,833	101,832	101,832	101,83
Corona norvegese	197,200	197,200	197 —	197,200	197,200	197,20	197,050	197,200	197,200	197,20
Corona svedese	213 —	213 —	212,50	213 —	213 —	211,75	211,500	213 —	213 —	213 —
Marco finlandese	317,350	317,350	317,50	317,350	317,350	317,35	317,300	317,350	317,350	—
Dollaro australiano	1075,200	1075,200	1077 —	1075,200	1075,200	1075,20	1076,500	1075,200	1075,200	1075,20

Media dei titoli del 1° settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72.050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101.300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,750
» » » 22- 6-1987/91	89,650
» » » 18- 3-1987/94	73,825
» » » 21- 4-1987/94	73,525
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,725
» » » » 18-10-1985/90	99,525
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,575
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,575
» » » »	1- 3-1984/91	100,200
» » » »	18- 3-1986/91	99,525
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	99,975
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	98,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,675
» » » »	19- 5-1986/92	97,600
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,850
» » » »	1-11-1987/92	97,675
» » » »	1-12-1987/92	97,850
» » » »	18- 6-1986/93	96,025
» » » »	17- 7-1986/93	95,950
» » » »	19- 8-1986/93	95,725
» » » »	18- 9-1986/93	95,350
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	19-12-1986/93	95,950
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	96,950
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,300
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	98,775
» » » »	1- 7-1988/93	98,175
» » » »	1- 8-1988/93	98,175
» » » »	1- 9-1988/93	97,675
» » » »	1-10-1988/93	98,025
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	1-10-1987/94	96,800
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1- 2-1985/95	95,325
» » » »	1- 3-1985/95	92,650
» » » »	1- 4-1985/95	92,600
» » » »	1- 5-1985/95	92,875
» » » »	1- 6-1985/95	93,525
» » » »	1- 7-1985/95	95,125
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,775
» » » »	1-10-1985/95	94,275
» » » »	1-11-1985/95	94,150
» » » »	1-12-1985/95	93,925
» » » »	1- 1-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,050
» » » »	1- 2-1986/96	94 —
» » » »	1- 3-1986/96	93,150
» » » »	1- 4-1986/96	92,875
» » » »	1- 5-1986/96	93,375
» » » »	1- 6-1986/96	94,600
» » » »	1- 7-1986/96	94,350
» » » »	1- 8-1986/96	93,325
» » » »	1- 9-1986/96	93,100
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,700

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,250
» » » »	1- 6-1987/97	94,125
» » » »	1- 7-1987/97	93,825
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	95,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,475
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,950
» » »	9,15%	1- 3-1990	99 —
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,800
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,900
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,800
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,500
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,625
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,325
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,550
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,050
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,775
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,075
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,725
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,425
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,125
» » »	9,25%	1-10-1990	97,425
» » »	11,50%	1-10-1990	99,025
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,975
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,600
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,150
» » »	11,50%	1-11-1991	97,475
» » »	11,50%	21-12-1991	97,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,050
» » »	11,00%	1- 2-1992	96 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,550
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,350
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,075
» » »	12,50%	1-10-1992	97,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,050
» » »	12,50%	1-11-1993	96,975
» » »	12,50%	17-11-1993	97,025
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,400

Titolo	Scadenza e tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,025
» » » »	1983/90 11,50%	102,125
» » » »	1984/91 11,25%	104,375
» » » »	1987/91 8,75%	97,375
» » » »	1984/92 10,50%	102,700
» » » »	1985/93 9,60%	99,750
» » » »	1985/93 9,75%	100,200
» » » »	1985/93 9,00%	98,550
» » » »	1985/93 8,75%	96,775
» » » »	1986/94 8,75%	96,650
» » » »	1986/94 6,90%	89,875
» » » »	1987/94 7,75%	91 —
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	97,150
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,650
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M01099

N. 170

Corso dei cambi del 4 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1418,300	1418,300	1418,25	1418,300	1418,300	1418,30	1418,250	1418,300	1418,300	1418,30
Marco tedesco	716,750	716,750	716,25	716,750	716,750	716,75	716,800	716,750	716,750	716,75
Franco francese	212,570	212,570	212,60	212,570	212,570	212,57	212,550	212,570	212,570	212,57
Lira sterlina	2203,150	2203,150	2206 —	2203,150	2203,150	2203,15	2204 —	2203,150	2203,150	2203,15
Fiorino olandese	635,760	635,760	635,70	635,760	635,760	635,76	635,850	635,760	635,760	635,75
Franco belga	34,262	34,262	34,255	34,262	34,262	34,26	34,253	34,262	34,262	34,28
Peseta spagnola	11,466	11,466	11,46	11,466	11,466	11,46	11,467	11,466	11,466	11,45
Corona danese	184,570	184,570	184,50	184,570	184,570	184,57	184,570	184,570	184,570	184,57
Lira irlandese	1913 —	1913 —	1913 —	1913 —	1913 —	1913 —	1913 —	1913 —	1913 —	—
Dracma greca	8,330	8,330	8,32	8,330	—	—	8,330	8,330	8,330	—
Escudo portoghese	8,582	8,582	8,58	8,582	8,582	8,58	8,585	8,582	8,582	8,32
E.C.U	1487,750	1487,750	1488,50	1487,750	1487,750	1487,75	1487,800	1487,750	1487,750	1487,75
Dollaro canadese	1200,400	1200,400	1200,50	1200,400	1200,400	1200,40	1199,900	1200,400	1200,400	1200,40
Yen giapponese	9,704	9,704	9,71	9,704	9,704	9,70	9,709	9,704	9,704	9,70
Franco svizzero	829,650	829,650	829,10	829,650	829,650	829,65	829,700	829,650	829,650	829,65
Scellino austriaco	101,773	101,773	101,75	101,773	101,773	101,77	101,769	101,773	101,773	101,77
Corona norvegese	197,020	197,020	196,75	197,020	197,020	197,02	197,050	197,020	197,020	197,02
Corona svedese	212,390	212,390	212,25	212,390	212,390	212,39	212,470	212,390	212,390	212,39
Marco finlandese	317,130	317,130	317,25	317,130	317,130	317,13	317,100	317,130	317,130	—
Dollaro australiano	1079,300	1079,300	1080 —	1079,300	1079,300	1079,30	1079,850	1079,300	1079,300	1079,30

Media dei titoli del 4 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,400
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,750
» » » 22- 6-1987/91	89,650
» » » 18- 3-1987/94	73,850
» » » 21- 4-1987/94	73,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,900
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	99,850

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,025
» » » »	17- 1-1986/91	99,575
» » » »	1- 2-1984/91	100,925
» » » »	18- 2-1986/91	99,575
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	99,975
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	98,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,675
» » » »	19- 5-1986/92	97,600
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,700
» » » »	1-12-1987/92	97,800
» » » »	18- 6-1986/93	96,025
» » » »	17- 7-1986/93	95,950
» » » »	19- 8-1986/93	95,725
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	19-12-1986/93	95,950
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,225
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,750
» » » »	1- 7-1988/93	98,150
» » » »	1- 8-1988/93	98,175
» » » »	1- 9-1988/93	97,675
» » » »	1-10-1988/93	98,100
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	1-10-1987/94	96,800
» » » »	1- 1-1989/94	97,900
» » » »	1- 2-1985/95	95,325
» » » »	1- 3-1985/95	92,675
» » » »	1- 4-1985/95	92,600
» » » »	1- 5-1985/95	92,900
» » » »	1- 6-1985/95	93,475
» » » »	1- 7-1985/95	95,100
» » » »	1- 8-1985/95	93,975
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	94,275
» » » »	1-11-1985/95	94,100
» » » »	1-12-1985/95	93,925
» » » »	1- 1-1986/96	93,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	94 —
» » » »	1- 3-1986/96	93,100
» » » »	1- 4-1986/96	92,950
» » » »	1- 5-1986/96	93,325
» » » »	1- 6-1986/96	94,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,350
» » » »	1- 8-1986/96	93,300
» » » »	1- 9-1986/96	93,150
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,400
» » » »	1-12-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,125
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,275
» » » »	1- 6-1987/97	94,100
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	95,225
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,200
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,450
» » » 9,25%	1- 2-1990	99,150
» » » 12,50%	1- 2-1990	100,925
» » » 9,15%	1- 3-1990	99,025
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,050
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,850
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,900
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,550
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,525
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,775
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,725
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,625
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,350
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,250
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,525
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,750
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,025
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,775
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,725
» » » 10,50%	1- 8-1990	99 —
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,725
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,425
» » » 11,25%	1- 9-1990	99 —
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,050
» » » 9,25%	1-10-1990	97,450
» » » 11,50%	1-10-1990	99 —
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » » 9,25%	1-11-1990	97,325
» » » 9,25%	1-12-1990	97,400
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,225
» » » 11,50%	1-11-1991	97,425
» » » 11,50%	1-12-1991	97,825
» » » 9,25%	1- 1-1992	97,125
» » » 9,25%	1- 2-1992	94,025
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,025
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,425
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,550
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,350
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,325
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,400
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,950
» » » 10,50%	1- 7-1992	96,600
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,600
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,175
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,125
» » » 12,50%	1-10-1992	97,975
» » » 12,50%	1- 2-1993	98,050
» » » 12,50%	1-11-1993	97,050
» » » 12,50%	17-11-1993	97,050
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,450
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100 —
» » » »	1983/90 11,50%	102,250
» » » »	1984/91 11,25%	104,325
» » » »	1987/91 8,75%	97,200
» » » »	1984/92 10,50%	102,375
» » » »	1985/93 9,60%	99,975
» » » »	1985/93 9,75%	100,200
» » » »	1985/93 9,00%	98,050
» » » »	1985/93 8,75%	96,750
» » » »	1986/94 8,75%	96,550
» » » »	1986/94 6,90%	89,425
» » » »	1987/94 7,75%	90,300
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	99,600
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	99,700
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	99,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M04099

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1989 concernente: «Adeguamento in aumento degli importi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 21 luglio 1983, riguardante gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica per il periodo 1983-1987». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1989).

Alla tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 13 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 1.2 dove è scritto: «stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:», leggasi: «*di* stazza lorda fino a 50 t con propulsione a motore:».

Allo stesso punto dove, successivamente, è scritto: «oltre 10 fino a 40 cavalli fiscali . . . . . 174.460», leggasi: «oltre 10 *e* fino a 40 cavalli fiscali . . . . . 174.460».

Al punto 4.2 della tabella *A*, riportata a pag. 14, dove è scritto: «centri edificati di comuni con popolazione *superiore* a 300.000 abitanti;», leggasi: «centri edificati di comuni con popolazione *fino* a 300.000 abitanti;».

89A4056

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerull, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892120) L. 1.000